

CON REGISTRAZIONE
ALL'AGENZIA E URBATO

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"A.V.O. - ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI - CASALE MONFERRATO ODV"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

- 1.1 E' costituita, conformemente alla Carta Costituzionale e al Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'Organizzazione di Volontariato "A.V.O. - ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI - CASALE MONFERRATO ODV" in sigla e di seguito A.V.O. CASALE MONFERRATO ODV o semplicemente "Associazione".
- 1.2 L'A.V.O. Casale Monferrato ODV ha sede legale nel comune di Casale Monferrato. Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede legale nonché istituire sedi secondarie, delegazioni ed uffici staccati nello stesso Comune. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
- 1.3 La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11.

Art. 2 - Scopi e finalità

L'AVO Casale Monferrato ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza ammettere discriminazioni di sesso, razza, nazionalità e religione, si prefigge lo scopo di operare nei settori:

- a) Dell'assistenza socio sanitaria, a favore di persone ospitate in strutture ospedaliere o di ricovero, pubbliche e private, compresi i relativi servizi ambulatoriali, di day hospital, di pronto soccorso e accettazione, di diagnostica, di ospedalizzazione domiciliare e/o simili;
- b) Della formazione rivolta alla sensibilizzazione pubblica nei confronti dell'attività dell'Associazione, con l'obiettivo di preparare volontari in grado di svolgere la propria opera in maniera responsabile e qualificata.

Art. 3 - Attività

3.1 Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2) e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- Lettera c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/02/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 06/06/2001 e smi;
- Lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Nello specifico, in particolare:

- a) opera negli ospedali, nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali, territoriali ed extraterritoriali, per assicurare una presenza amichevole accanto ai malati offrendo loro, durante la degenza, calore umano, sostegno, dialogo, aiuto per combattere la sofferenza,

l'isolamento, la noia. Svolge, altresì, tutte le attività, effettuate in stretta collaborazione con il personale medico e paramedico, di accompagnamento e di accudimento della persona nel compimento dei bisogni primari quotidiani, con esclusione di qualsiasi mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale sanitario;

- b) il servizio prestato è di collaborazione con le diverse strutture ospedaliere, socio-sanitarie e socio-assistenziali, integrandone anche l'attività per perseguire gli obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente;
- c) sviluppa e realizza progetti, anche con servizio domiciliare, a favore di soggetti svantaggiati, poveri, immigrati, disabili fisici e psichici;
- d) promuove la cultura della solidarietà nelle nuove generazioni anche costruendo un collegamento diretto e bilaterale con Scuola e Università. A tal fine, l'A.V.O. Casale Monferrato ODV si impegna a favorire la nascita di aggregazioni di giovani che possano offrire all'A.V.O. le loro peculiari risorse.
- e) L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, mediante richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

3.2 L'AVO Casale Monferrato ODV è associata all'AVO regionale Piemonte e alla Federavo delle quali condivide i principi ispiratori e rispetta le direttive e le linee guida. In particolare, fa propri e recepisce nel proprio Statuto gli articoli concernenti competenze e prerogative degli organismi regionali e nazionali.

3.3 Le attività di cui al comma 1 del corrente articolo sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

3.4 L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed essere approvata nell'Assemblea dei Soci.

3.5 Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

3.6 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

3.7 Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente, il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

3.8 Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da rapporto di lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.

3.9 L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. L'Associato è obbligato ad osservare le norme di comportamento collegate alle coperture assicurative ed in particolare all'osservanza dell'orario di servizio ed alla registrazione del proprio nome e dell'ora di inizio e fine servizio nelle apposite agende presso le strutture convenzionate.

3.10 L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 - Patrimonio e risorse economiche

4.1 Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a) Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
- b) Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
- c) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

4.2 L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) Quote associative e contributi degli aderenti;
- b) Contributi pubblici e privati;
- c) Donazioni e lasciti testamentari;
- d) Rendite patrimoniali;
- e) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
- f) Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
- g) Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

4.3 L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4.4 E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.5 E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4.6 I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Le operazioni sui conti saranno effettuate dalle persone designate dal Consiglio Direttivo su delega del Presidente.

Art. 5 - Soci

Ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii, il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell'ODV tutte le persone fisiche (in numero non inferiore a sette) fisicamente e psicologicamente idonee, che abbiano compiuto la maggiore età, che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnino spontaneamente per la loro attuazione.

L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 7.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale

l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV.

1. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.
2. Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
3. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
4. La qualità di Socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo dell'ODV;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV o in presenza di gravi motivi;
 - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
5. In caso di cessazione della qualità di socio, le quote annuali sono intrasmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite.
6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

L'Asspettativa, ossia l'assenza autorizzata dal servizio, non costituisce causa di cessazione dalla qualità di socio.

Art. 7 - Diritti e doveri del socio

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

a. I soci hanno diritto:

- di partecipare alle Assemblee ed esprimere liberamente il proprio voto;
- di eleggere ed essere eletto liberamente e democraticamente negli Organi della Associazione;
- di approvare lo Statuto e le sue modificazioni;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo;
- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
- di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;
- di farsi promotori di progetti da sviluppare che concernano l'attività istituzionale dell'AVO;
- di recedere liberamente dall'Associazione.

b. I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
- al pagamento nei termini della quota associativa o eventuali contributi straordinari nella misura stabilita dall'Assemblea;
- a prestare l'attività preventivamente concordata ed organizzata;
- partecipare alla formazione permanente e alle riunioni generali e di reparto.

Art. 8 - Organi dell'ODV

Sono organi dell'ODV:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente
- Organo di Controllo (nei casi e con i vincoli di cui all'art. 30 CDT)
- Collegio dei Revisori legali (eventuale, fermi i vincoli di cui agli artt. 31 CDT)
- Collegio dei Probiviri (eventuale)

Art. 9 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

1. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
2. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
4. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente dell'Associazione. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
5. In occasione delle elezioni a cariche sociali, il Presidente dell'Assemblea, il Segretario e gli scrutatori devono essere scelti tra i soci che non siano candidati.
6. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, dichiarata come valido avviso di convocazione da parte del socio al momento della iscrizione dello stesso all'Associazione, o con qualunque altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta conoscenza, con almeno 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
7. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
8. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

9. Nel caso in cui l'ODV abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 Codice civile, in quanto compatibili.
10. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 - Assemblea ordinaria dei Soci

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
3. L'Assemblea ordinaria:
 - a) approva il bilancio e la relazione di attività ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
 - b) discute ed approva i programmi di attività;
 - c) elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'ODV; (se previsto)
 - e) nomina e revoca l'organo di controllo (se previsto);
 - f) elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri (se previsto);
 - g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - i) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - j) approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - k) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - l) delibera sull'esclusione dei soci;
 - m) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - n) delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - o) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.
 - p. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;
 - q. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto
4. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11 - Assemblea straordinaria dei Soci

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9 del presente Statuto.

1. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 9 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

1. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario. Le mansioni di Tesoriere possono essere conferite dal Consiglio Direttivo a persone esperte non facenti parte dell'Associazione.
3. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti: provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro soci; provvede al disbrigo della corrispondenza; provvede alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; coordina l'attività delle altre persone addette alla segreteria.
4. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
5. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
7. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) redige e presenta all'Assemblea il bilancio annuale e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13;
 - c) delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - e) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f) propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
 - g) approva i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto.
 - h) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
 - i) ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti.
10. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 6 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
11. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
13. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
14. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore".

Art. 13 - Presidente

- 1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
- 2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
- 3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
- 4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

5. Il Presidente si occupa altresì di sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione; sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione; esercita la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione.

Il Presidente risponde del proprio operato direttamente all'Assemblea.

Art. 14 - Organo di controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.
2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. Il bilancio sociale, ove previsto per legge, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.
6. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1 art. 31 CTS, la revisione legale dei conti. In tale caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Art. 15 - Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 3 volte consecutive.
5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 16 - Il Collegio dei probiviri

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ODV e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica n. 3 anni e sono rieleggibili n. 3 volte.
3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 17 - Il Presidente onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.
2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ODV.

Art. 18 - Comitati Tecnici

Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 19 - Libri sociali

1. Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 117/2017 è obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - a) il libro dei soci;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 20 - Scioglimento

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

1. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa

destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

2. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
3. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 21 - Copertura Assicurativa

L'Associazione curerà per tutti gli aderenti che prestano attività di volontariato la copertura assicurativa come prescritto dalla normativa vigente.

Al volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell'Associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di volontariato.

Art. 22 - Regolamento

Il Consiglio direttivo, su mandato dell'Assemblea ordinaria, se necessario provvede a redigere ed aggiornare il Regolamento al fine di dettare norme specifiche per la corretta esecuzione del presente Statuto nonché per predisporre gli strumenti più opportuni ed idonei per l'effettiva messa in pratica delle disposizioni contenute nello Statuto stesso.

Art. 23 - Norme di rinvio e transitorie

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si osservano le norme previste dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Ogni riferimento al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore diviene efficace dalla sua operatività.

Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione al Registro regionale per il volontariato.

L'Associazione sarà a tutti gli effetti Ente del Terzo Settore ed iscritta nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore dal momento della istituzione del predetto Ufficio.

Art. 24 - Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

la presidente

Marina

Ragliano

PAOLO
CIRILLO



610 22/07/2019

0,00 TSN19L000610000RI
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti a

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TSN

AVO - Associazione Volontari Ospedalieri
c/o Imservice srl - Via Mameli 11 - 15033 Casale Monferrato
Codice Fiscale/Partita IVA 910 020 80066

Verbale di Assemblea del 28 giugno 2019 ore 18.00

In data 28 ^{GIUGNO} luglio 2019, alle ore 18.00, si è riunita presso l'Aula Formazione dell'Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato - viale Giolitti 2, l'Assemblea dell'AVO - Associazione Volontari Ospedalieri - sezione di Casale Monferrato per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto sociale in recepimento D.Lgs 03.07.2017 n. 117
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti, in proprio:

ALLARA CANEPA Tecla, AMAROTTO Carla, ARIOTTI MONTAGNINO Valeria, AVALLE Luigina, BARCO ACETO Marinella, BOSELLI Anna Maria, BURRONE Paola, CARPENTIERI Daniela, CELORIA Giovanna, DI PAOLO BALICE Giuseppina, GAVIORNO Sandra, ISOLA Rina, LIBERTINO Rosaria, MANZONE Luigina, PAGLIANO Marina, PATRUCCO Chiara, PESSINA Fernanda, PUGLISI Giuseppina, RATTO Enrica, SCAGLIOTTI Mirella, SCIENZA Cristina, TRUNFIO Domenica, VILLATA Graziella, ZAVATTARO Gian Marco - totale 24

con delega :

CAPRIOGLIO Alessandro (delega Pessina), CARRO Anna (delega Celoria), COGGIOLA Julien (delega Scagliotti), CORINO Margherita (delega Puglisi), CUCCHI Maria (delega R.Isola), DEGIOVANNI Gabriella (delega Pagliano), FOGLI Loretta (delega Carpentieri), ISOLA TIRRIA Liliana (delega Amarotto), LAPIETRA FONTANESI Lucia (delega Aceto), LILOIA Alfonso (delega Avalue), SANDOLETTI Osvaldo (delega Allara Canepa), VARONA Luisella (delega Villata), VILLA Anna (delega Scienza) - totale 13 deleghe - che venono trattenute agli atti dell'Associazione.

L'Assemblea designa quale Presidente la Signora Enrica Ratto che, constatato che sono presenti n. 37 soci aventi diritto al voto (di cui n. 24 in proprio e n. 13 deleghe) su n. 44 soci iscritti all'Associazione, dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di prima convocazione ai sensi dell'art. 5 del vigente Statuto e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Signora Mirella Scagliotti.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto in recepimento della Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che, entro il 2 agosto 2019, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Egli fa presente che la scadenza del 2 agosto 2019 è posta dall'art.101, c.2, del Decreto legislativo 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e la modifica entro tale termine è fondamentale per mantenere l'iscrizione nell'Albo provinciale delle ODV, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo, che è già stata approvata in via preliminare dal Consiglio Direttivo nella seduta del 12.06.2019.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di ODV.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.
Esce la socia LIBERTINO Rosaria. Sono così presenti: 23 soci in proprio e 13 deleghe per un totale di 36 soci aventi diritto al voto su n. 44 soci iscritti.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente dell'Associazione viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.30.

Il Presidente

Il Segretario verbalizzante

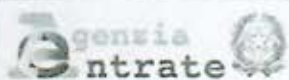
Paolo E.

Liberto Rosaria

REGISTRATO PRESSO U.T.
CASALE M.TO - DP ALESSANDRIA
IN DATA 22/12/2018 N° 610 SERIE 3
ESATTI € Emie
IMPOSTA ASSOLTA PER ANNI _____

L'ADDETTO
GIULIANA CASALI





CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 91002080066	NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI	
DENOMINAZIONE "A.V.O.ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI- CASALE MONFERRATO ODV"		
TIPO ATTIVITA' 949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA		
DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO VIA MAMELI 11		
C.A.P. 15033	COMUNE CASALE MONFERRATO	PROV. AL

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE PGLMRN47C70D154O	CODICE CARICA 1
COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE PAGLIANO MARINA	

DATA 22/07/2019

IL FUNZIONARIO

L'ADDETTO
GIULIANA CASALI

UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT CASALE MONFERRATO